



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 19 dicembre 2025 n.156

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 52 della Legge 27 novembre 2015 n.174 come modificato dall'articolo 39 della Legge 3 marzo 2025 n.30;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.9 adottata nella seduta del 16 dicembre 2025;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICA ALLA LEGGE 27 NOVEMBRE 2015 N.174 – COOPERAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE”

Art.1

(Modifiche all'articolo 5 della Legge 27 novembre 2015 n.174 e successive modifiche)

1. La lettera l), del comma 1, dell'articolo 5 della Legge 27 novembre 2015 n.174 è così modificata:
“l) “Diritti dell’interessato”: diritti di accesso ai dati personali che lo riguardano;”.
2. La lettera p), del comma 1, dell'articolo 5 della Legge n.174/2015 è così modificata:
“p) “Garante”: Autorità Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 52 della Legge n.171/2018;”.
3. La lettera u), del comma 1, dell'articolo 5 della Legge n.174/2015 è così modificata:
“u) “Informativa”: insieme delle informazioni che il titolare del trattamento fornisce all’interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti;”.
4. La lettera hh), del comma 1, dell'articolo 5 della Legge n.174/2015 è così modificata:
“hh) “Titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il gestore del servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo di sicurezza;”.
5. La lettera ll), del comma 1, dell'articolo 5 della Legge n.174/2015 è così modificata:
“ll) “Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;”.

Art.2

(Modifiche all'articolo 12 della Legge n.174/2015)

1. La lettera a), del comma 1, dell'articolo 12 della Legge n.174/2015 è così modificata:
“a) può avvalersi della collaborazione dell'UO Ufficio Tributario, dell'UO Ufficio Attività Economiche, dell'UO Informatica, Sicurezza, Reti e Protezione dei Dati Personali e degli altri uffici dell'Amministrazione;”.
2. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 12 della Legge n.174/2015 è così modificata:
“b) può richiedere la collaborazione dei Corpi di Polizia, in particolare del Settore Indagine e Controllo delle Attività Economiche della Polizia Civile, per l'acquisizione delle informazioni, nonché per il reperimento della documentazione presso i soggetti interessati;”.
3. Il comma 2, dell'articolo 12 della Legge n.174/2015 è così modificato:
“2. Appositi protocolli di intesa tra il CLO e, rispettivamente, l'UO Ufficio Attività Economiche, la Banca Centrale, l'Agenzia di Informazione Finanziaria, l'UO Ufficio Tributario definiscono le forme di reciproca collaborazione e di accesso ai dati ed alle informazioni disponibili. Analoghi protocolli possono essere definiti con altri uffici e Autorità.”.

Art.3

(Modifiche all'articolo 13 della Legge n.174/2015)

1. Il comma 4, dell'articolo 13 della Legge n.174/2015 è così modificato:
“4. Il CLO, ai sensi dell'articolo 23-*quinquies*, comma 9 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche, ha accesso alle informazioni contenute nel Registro dei Titolari Effettivi del Trust tenuto presso l'Ufficio dei Trust di Banca Centrale di San Marino.”.

Art.4

(Modifiche all'articolo 24 della Legge n.174/2015 e successive modifiche)

1. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 24 della Legge n.174/2015 è così modificata:
“b) dal Protocollo modificativo dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari al fine di migliorare la conformità fiscale internazionale firmato a Bruxelles il 13 ottobre 2025.”.

Art.5

(Modifiche all'articolo 25 della Legge n.174/2015 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 25 della Legge n.174/2015 e successive modifiche è così modificato:
“1. Ai fini dell'applicazione dello scambio automatico di informazioni si utilizzano, compatibilmente con i termini definiti dalla presente legge, le definizioni indicate negli standard e negli accordi di cui all'articolo 24.”.

Art.6

(Modifiche all'articolo 29 della Legge n.174/2015 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 29 della Legge n.174/2015 e successive modifiche è così modificato:
“1. Ogni Istituzione Finanziaria Segnalante deve, per il primo anno di comunicazione e per ogni anno solare successivo, trasmettere un file XML criptato contenente le informazioni da comunicare ai sensi dell'accordo pertinente in relazione ad ogni conto finanziario soggetto a comunicazione, detenuto presso l'istituto durante l'anno solare di riferimento.”.

Art.7

(Modifiche all'articolo 30 della Legge n.174/2015)

1. Il comma 2, dell'articolo 30 della Legge n.174/2015 è così modificato:
- “2. La trasmissione dei dati alle autorità competenti estere avviene entro il 30 settembre di ogni anno successivo a quello cui le informazioni fanno riferimento. Tali dati sono conservati dal CLO fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dello scambio. Dopo tale scadenza i dati vengono eliminati utilizzando appositi protocolli di sicurezza.”.

Art.8

(Modifiche all'articolo 34 della Legge n.174/2015 e successive modifiche)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 34 della Legge n.174/2015 e successive modifiche sono aggiunti i seguenti commi 1 *bis* e 1 *ter*:
“1 *bis*. Il mancato rispetto degli obblighi di conservazione comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 44, comma 1.
1 *ter*. Non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68.”.

Art.9

(Modifiche all'articolo 34-bis della Legge n.174/2015)

1. Il comma 2, dell'articolo 34-bis della Legge n.174/2015 è così modificato:
- “2. In relazione alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste all'articolo 45, comma 1.”.

Art.10

(Modifiche all'articolo 40 della Legge n.174/2015)

1. Il comma 2, dell'articolo 40 della Legge n.174/2015 è così modificato:
- “2. Le attività sopra descritte si svolgono nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale nonché garantendo, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente coinvolto nel trattamento.”.

Art.11

(Modifiche all'articolo 43 della Legge n.174/2015 e successive modifiche)

1. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 43 e successive modifiche della Legge n.174/2015 è così modificata:
“c) trasmettere al CLO, entro il 31 dicembre 2016, o il 31 dicembre dell'anno di avvio dell'attività se successivo, un elenco nominativo di detti soggetti responsabili e incaricati. In caso di mancata comunicazione entro il termine, il CLO invia un sollecito assegnando un ulteriore termine per sanare la mancata comunicazione. L'ulteriore inadempimento nei termini indicati comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 44, comma 1.”.
2. Il comma 2, dell'articolo 43 della Legge n.174/2015 è così modificato:
“2. Le variazioni rispetto alla comunicazione di cui al comma 1, lettera c), devono essere trasmesse al CLO precedentemente alla trasmissione dei dati e comunque non oltre trenta giorni dall'avvenuta variazione. Gli obblighi di riservatezza proseguono in capo ai titolari anche in caso di revoca dell'accesso per cessazione del rapporto di lavoro o di consulenza presso l'istituzione finanziaria. I responsabili e gli incaricati devono essere adeguatamente formati e resi consapevoli

dei rischi potenziali associati al trattamento dei dati e delle norme e procedure a garanzia della sicurezza.”.

Art.12

(Modifiche all’articolo 45 della Legge n.174/2015 e successive modifiche)

1. Il comma 3 *bis*, dell’articolo 45, della Legge n.174/2015 è così modificato:
“3 *bis*. È fatto divieto all’Istituzione Finanziaria di procedere all’apertura di conti finanziari da parte di soggetti non residenti fiscalmente nella Repubblica di San Marino nel caso in cui gli stessi si rifiutino di produrre l’autocertificazione prevista dall’articolo 28. Nel caso in cui l’Istituzione Finanziaria procedesse ugualmente all’apertura del conto si applicano, nei confronti della stessa, le sanzioni di cui al comma 1 e l’obbligo di provvedere alla chiusura del rapporto.”.

Art.13

(Modifiche agli Allegati A e B della Legge n.174/2015 e successive modifiche)

1. L’Allegato A della Legge n.174/2015 e successive modifiche è abrogato.
2. L’Allegato B della Legge n.174/2015 è sostituito dall’Allegato A del presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 dicembre 2025/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Rossi – Lorenzo Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi

Allegato B alla Legge 27 novembre 2015 n.174

(CRS) OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA PER L'IDENTIFICAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI CONTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Sezione I - Obblighi generali di comunicazione

A. Fatti salvi i paragrafi da C a F, ciascuna Istituzione Finanziaria Segnalante deve comunicare, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione di tale Istituzione Finanziaria Segnalante,

1. le seguenti informazioni:

a) il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il TIN o i TIN (*Tax Identification Number*) e la data e il luogo di nascita (nel caso di una persona fisica) di ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è un Titolare del Conto e se il Titolare del Conto ha presentato un'autocertificazione valida;

b) nel caso di un'Entità che è Titolare del Conto e che, successivamente all'applicazione delle procedure di adeguata verifica conformemente alle Sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il TIN o i TIN dell'Entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il TIN o i TIN e la data e il luogo di nascita di ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo dell'Entità e se per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è stata presentata un'autocertificazione valida; e

c) se il conto è cointestato, va indicato il numero dei Titolari del Conto congiunto;

2. il numero del conto (o l'equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Conto Nuovo;

3. il nome e l'eventuale codice identificativo dell'Istituzione Finanziaria Segnalante;

4. il saldo o valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione o, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

5. nel caso di un Conto di Custodia:

a) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi e l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, che in ogni caso sono versati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) durante l'anno solare o altro appropriato periodo di rendicontazione; e

b) il totale lordo dei proventi della vendita o del riscatto delle Attività Finanziarie versato o accreditato sul conto durante l'anno solare o altro appropriato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Segnalante ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

6. nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi versati o accreditati sul conto durante l'anno solare o altro appropriato periodo di rendicontazione;

6 bis. nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un'Entità di Investimento che è un istituto giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e

7. nel caso di conti diversi da quelli descritti ai numeri 5 e 6, l'importo totale lordo versato o accreditato al Titolare del Conto in relazione al conto durante l'anno solare o altro appropriato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Segnalante è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo

complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto durante l'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione.

B. Le informazioni scambiate devono indicare la valuta nella quale è indicato ciascun importo.

C. Fatto salvo il paragrafo A, numero 1, rispetto a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che è un Conto Preesistente, il TIN o i TIN o la data di nascita non devono necessariamente essere comunicati se l'uno o l'altro di tali dati non sono presenti negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Segnalante e il diritto nazionale non ne impone la raccolta da parte della suddetta Istituzione Finanziaria. Tuttavia, un'Istituzione Finanziaria Segnalante è tenuta a fare il possibile per ottenere il TIN o i TIN e la data di nascita relativamente a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare successivo a quello in cui tali conti sono stati identificati come Conti Oggetto di Comunicazione e ogniqualvolta tali dati siano necessari per aggiornare le informazioni relative al Conto Preesistente in conformità alle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC) nazionali.

D. Fatto salvo il numero 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il TIN se:

i) quest'ultimo non viene rilasciato dalla pertinente Giurisdizione Oggetto di Comunicazione

ii) il diritto nazionale della Giurisdizione Oggetto di Comunicazione non prevede la raccolta del TIN rilasciato da tale Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

E. Fatto salvo il paragrafo A, numero 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che l'Istituzione Finanziaria Segnalante non sia altrimenti tenuta ad ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale e questo sia disponibile tra i dati reperibili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Segnalante.

F. Fatto salvo il paragrafo A, le informazioni che devono essere comunicate in riferimento al 2016 sono le informazioni descritte in tale paragrafo, ad eccezione dei proventi lordi descritti al paragrafo A, numero 5, lettera b).

G. Fatto salvo il paragrafo A, numero 5, lettera b), e a meno che l'Istituzione Finanziaria Segnalante decida diversamente in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un'Attività Finanziaria non devono essere comunicati nella misura in cui tali introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di tale Attività Finanziaria sono comunicati dall'Istituzione Finanziaria Segnalante ai sensi del Quadro normativo per la comunicazione di informazioni in materia di crypto-attività (CARF).

Sezione II: Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale

A. Un conto è trattato come Conto Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui viene identificato come tale ai sensi delle procedure di adeguata verifica di cui alle Sezioni da II a VII e, salvo disposizioni contrarie, le informazioni relative ad un Conto Oggetto di Comunicazione devono essere comunicate annualmente nell'anno solare successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni.

B. Il saldo o il valore di un conto viene determinato in riferimento all'ultimo giorno dell'anno solare o di altro appropriato periodo di rendicontazione.

C. Quando occorra determinare una soglia per il saldo o il valore in riferimento all'ultimo giorno di un anno solare, il saldo o il valore in questione devono essere determinati in relazione all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che termina con o entro tale anno solare.

D. Ciascuna giurisdizione può consentire alle Istituzioni Finanziarie Segnalanti di avvalersi di prestatori di servizi per adempiere agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale imposti a tali Istituzioni Finanziarie, come previsto dal diritto nazionale, ma la responsabilità di tali obblighi rimarrà a carico delle Istituzioni Finanziarie Segnalanti.

E. E' ammessa la facoltà per le Istituzioni Finanziarie Segnalanti di applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Conti Nuovi ai Conti Preesistenti, e le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Conti di Importo Rilevante ai Conti di Importo Non Rilevante. Qualora una Giurisdizione consenta che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Conti Nuovi siano utilizzate per i Conti Preesistenti, continuano ad applicarsi le regole altrimenti applicabili ai Conti Preesistenti.

Sezione III: Adeguata verifica in materia fiscale per Conti Preesistenti di Persone Fisiche

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione di Conti Oggetto di Comunicazione fra i Conti Preesistenti di Persone Fisiche.

A. Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione

Per un Conto Preesistente di una Persona Fisica che è un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o un Contratto di Rendita, non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione, purché all'Istituzione Finanziaria Segnalante venga efficacemente impedito per legge di vendere tale Contratto ai residenti di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

B. Conti di Importo Non Rilevante.

Le seguenti procedure si applicano per quanto riguarda i Conti di Importo Non Rilevante.

1. Indirizzo di residenza. Se l'Istituzione Finanziaria Segnalante ha nei suoi registri, sulla base di prove documentali, un indirizzo di residenza attuale per la persona fisica Titolare del Conto, l'Istituzione finanziaria segnalante può trattare la persona fisica Titolare del Conto come residente ai fini fiscali nella giurisdizione in cui si trova l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica Titolare del Conto sia una Persona Oggetto di Comunicazione.

2. Ricerca negli archivi elettronici. Se l'Istituzione Finanziaria Segnalante non dispone, sulla base di prove documentali, di un indirizzo di residenza attuale per la persona fisica Titolare del Conto secondo quanto stabilito al numero 1, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve verificare i dati reperibili elettronicamente tenuti dalla stessa per ciascuno dei seguenti indizi e applicare, dal numero 3 al numero 6:

- a) identificazione del titolare del conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;
- b) attuale indirizzo postale o di residenza (tra cui una casella postale) in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;
- c) uno o più numeri di telefono in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione e nessun numero di telefono nella Giurisdizione dell'Istituzione Finanziaria Segnalante;
- d) ordini di bonifico permanente (diversi rispetto a un Conto di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;
- e) procura o potere di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione; oppure
- f) "fermo posta" o indirizzo "c/o" in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione se l'Istituzione Finanziaria Segnalante non dispone nei propri registri di un altro indirizzo per il Titolare del Conto.

3. Se nessuno degli indizi elencati al numero 2, emerge dalla ricerca negli archivi elettronici non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non intervenga un cambiamento di circostanze a seguito del quale uno o più indizi vengono associati al conto, o fintanto che il conto non diventi un Conto di Importo Rilevante.

4. Se tramite la ricerca elettronica viene rilevato uno degli indizi di cui al numero 2, lettere da a) ad e), o se interviene un cambiamento di circostanze a seguito del quale uno o più indizi vengono associati al conto, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare il Titolare del Conto come residente ai fini fiscali in ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui emerge un indizio, a meno che essa non decida di applicare il numero 6, e una delle eccezioni di detto numero non si applichi a tale conto.

5. Se tramite la ricerca elettronica viene rilevato un "fermo posta" o un indirizzo "c/o" e per il Titolare del Conto non viene identificato nessun altro indirizzo e nessuno degli indizi di cui al numero 2, lettere da a) ad e), l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve, nell'ordine più adeguato alle circostanze, effettuare una ricerca negli archivi cartacei come descritta al paragrafo C, numero 2, o cercare di ottenere dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali di tale Titolare del Conto. Se dalla ricerca nei documenti cartacei non emerge alcun indizio e il tentativo di ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali non dà esito positivo, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve segnalare il conto come conto non documentato.

6. Nonostante siano trovati indizi ai sensi del numero 2, un'Istituzione Finanziaria Segnalante non è obbligata a trattare un Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione se:

a) le informazioni sul Titolare del Conto includono un indirizzo postale o di residenza attuale nella Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, uno o più numeri di telefono in questa Giurisdizione (e nessun numero di telefono nella Giurisdizione dell'Istituzione Finanziaria Segnalante) o ordini di bonifico permanente (in relazione a Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'Istituzione Finanziaria Segnalante ottiene, o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza di tale Titolare del Conto che non comprendano tale Giurisdizione Oggetto di comunicazione; e

ii) prove documentali che attestino che il Titolare del Conto non è soggetto all'obbligo di comunicazione.

b) le informazioni sul Titolare del Conto contengono una procura o un potere di firma attualmente validi conferiti a un soggetto con indirizzo nella Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'Istituzione Finanziaria Segnalante ottiene, o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza di tale Titolare del Conto che non comprendano tale Giurisdizione Oggetto di Comunicazione; o

ii) prove documentali che attestino che il Titolare del Conto non è soggetto all'obbligo di comunicazione.

C. Procedure di verifica rafforzate per Conti di Importo Rilevante.

Le seguenti procedure di verifica rafforzate si applicano per quanto riguarda i Conti di Importo Rilevante.

1. Ricerca negli archivi elettronici. In riferimento ai Conti di Importo Rilevante, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da questa conservati al fine di individuare la presenza di eventuali indizi di cui al paragrafo B, numero 2.

2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati consultabili elettronicamente dell'Istituzione Finanziaria Segnalante prevedono appositi campi e acquisiscano tutte le informazioni di cui al numero 3, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai Conti di Importo Rilevante, per individuare la presenza di uno o più indizi di cui al paragrafo B, numero 2, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve anche verificare l'attuale anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'Istituzione Finanziaria Segnalante nel corso degli ultimi cinque anni:

a) le più recenti Prove Documentali raccolte con riferimento al conto;

b) il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione;

c) la documentazione più recente acquisita dall'Istituzione Finanziaria Segnalante secondo le procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalità di legge;

d) eventuali procure o poteri di firma attualmente validi; e

e) eventuali ordini di bonifico permanente (diversi da quelli collegati a un Conto di Deposito) attualmente operanti.

3. Eccezioni applicabili nel caso in cui le banche dati elettroniche contengano informazioni sufficienti. Un'Istituzione Finanziaria Segnalante non è tenuta ad eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui al numero 2, qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati:

a) residenza del Titolare del Conto;

b) indirizzo di residenza e indirizzo postale del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Segnalante;

c) eventuale numero o eventuali numeri di telefono del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Segnalante;

d) in caso di Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito, presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (compreso un conto presso un'altra succursale dell'Istituzione Finanziaria Segnalante o un'altra Istituzione finanziaria);

e) presenza di un indirizzo "c/o" ovvero di "fermo posta" per il Titolare del Conto; e

f) presenza di eventuali procure o poteri di firma sul conto.

4. Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi elettronici e cartacei sopra descritti, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare come Conti Oggetto di Comunicazione tutti i Conti di Importo Rilevante affidati a un responsabile del rapporto (compresi eventuali Conti Finanziari collegati a tali Conti di Importo Rilevante), se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva del fatto che il Titolare del Conto sia una Persona Oggetto di Comunicazione.

5. Effetti del rilevamento di indizi.

a) Se nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante precedentemente descritta nessuno degli indizi di cui al paragrafo B, numero 2, viene rilevato, e il conto non viene identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione in conformità al numero 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indizi con il conto;

b) Se nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante precedentemente descritta viene rilevato uno fra gli indizi elencati nel paragrafo B, numero 2, lettere da a) ad e), o se interviene un successivo cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indizi con il conto, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indizio, a meno che essa non scelga di applicare il paragrafo B, numero 6, e una delle eccezioni previste da tale numero si applichi al conto considerato;

c) Se nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante precedentemente descritta viene rilevato un "fermo posta" o un indirizzo "c/o", e per il Titolare del Conto non viene identificato nessun altro indirizzo e nessuno degli altri indizi di cui al paragrafo B, numero 2, lettere da a) ad e), l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve ottenere da tale Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Se l'Istituzione Finanziaria Segnalante non può ottenere tale autocertificazione o Prove Documentali, essa deve segnalare il conto come conto non documentato.

6. Se, al 31 dicembre 2015, un Conto Preesistente di una Persona Fisica non costituisce un Conto di Importo Rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno di un anno solare successivo, l'Istituzione

Finanziaria Segnalante deve completare, con riferimento a tale conto, le procedure di verifica rafforzata descritte al presente paragrafo entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto diviene un Conto di Importo Rilevante. Qualora detto conto sia identificato come Conto Oggetto di Comunicazione in base a tale verifica, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve comunicare le informazioni richieste in merito a tale conto relativamente all'anno in cui esso è identificato come Conto Oggetto di Comunicazione e, per gli anni successivi, con cadenza annuale, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.

7. Una volta che un'Istituzione Finanziaria Segnalante abbia applicato le procedure di verifica rafforzata di cui al presente paragrafo a un Conto di Importo Rilevante, essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure allo stesso Conto di Importo Rilevante negli anni successivi, ad eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui al numero 4, a meno che tale conto sia non documentato, nel qual caso l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve applicare nuovamente tali procedure su base annuale fintanto che tale conto cessi di essere non documentato.

8. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto di Importo Rilevante, a seguito del quale ai associano al conto stesso uno o più degli indizi di cui al paragrafo B, numero 2, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indizio, a meno che essa non decida di applicare il paragrafo B, numero 6, e una delle eccezioni previste da tale numero si applichi al conto considerato.

9. Un'Istituzione Finanziaria Segnalante deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto individui eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto. Ad esempio, se ad un responsabile del rapporto viene comunicato che il Titolare del Conto ha un nuovo indirizzo postale in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Segnalante è tenuta a trattare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, se decide di applicare il paragrafo B, numero 6, è tenuto ad acquisire la documentazione appropriata dal Titolare del Conto.

D. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di Importo Rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2016. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di Importo Non Rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2017.

E. I Conti Preesistenti di Persone Fisiche che sono stati identificati come Conti Oggetto di Comunicazione ai sensi della presente Sezione devono essere trattati come Conti Oggetto di Comunicazione per tutti gli anni successivi, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.

Sezione IV: Adeguata verifica in materia fiscale per Conti Nuovi di Persone Fisiche

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione di Conti Oggetto di Comunicazione fra i Conti Nuovi di Persone Fisiche.

A. Per quanto riguarda i Conti Nuovi di Persone Fisiche, al momento dell'apertura del conto, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve ottenere un'autocertificazione, che può far parte della documentazione per l'apertura del conto, che consenta all'Istituzione Finanziaria Segnalante di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e deve confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dall'Istituzione Finanziaria Segnalante in relazione all'apertura del conto, compresa qualsiasi documentazione raccolta ai sensi delle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC).

B. Se l'autocertificazione stabilisce che il Titolare del Conto è residente ai fini fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione e l'autocertificazione deve includere anche il TIN del Titolare del Conto in relazione a tale Giurisdizione Oggetto di Comunicazione (fatta salva la Sezione I, paragrafo D) e la data di nascita.

C. Qualora intervenga un cambiamento di circostanze con riferimento ad un Conto Nuovo di Persone Fisiche a causa del quale l'Istituzione Finanziaria Segnalante ritenga, o abbia motivo di ritenere, che l'autocertificazione originale sia inesatta o inattendibile, l'Istituzione Finanziaria Segnalante non può considerare attendibile l'autocertificazione originale e deve quindi acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto.

Sezione V: Adeguata verifica in materia fiscale per i Conti Preesistenti di Entità

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione di Conti Oggetto di Comunicazione fra i Conti Preesistenti di Entità.

A. Conti di Entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.

A meno che l'Istituzione Finanziaria Segnalante non decida diversamente, per quanto riguarda tutti i Conti Preesistenti di Entità o, separatamente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti, un Conto Preesistente di Entità con un saldo o un valore aggregato non superiore a 250.000 USD alla data del 31 dicembre 2015, non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione quali Conti Oggetto di Comunicazione fintanto che il saldo o valore aggregato non superi 250.000 USD in riferimento all'ultimo giorno di un anno solare successivo.

B. Conti di Entità soggetti a verifica. Un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato superi 250.000 USD al 31 dicembre 2015, e un conto preesistente di Entità che non superi tale importo al 31 dicembre 2015, ma il cui saldo o valore aggregato superi 250.000 USD in riferimento all'ultimo giorno di un qualsiasi anno solare successivo, sono soggetti a verifica conformemente alle procedure stabilite nel paragrafo D.

C. Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità descritti al paragrafo B, si considerano Conti Oggetto di Comunicazione solamente i conti detenuti da una o più Entità che sono Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

D. Procedure di verifica per l'identificazione di conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Preesistenti di Entità descritti al paragrafo B, una Istituzione Finanziaria Segnalante è tenuta ad applicare le seguenti procedure di verifica per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione:

1. Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.

a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (comprese le informazioni raccolte ai sensi delle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC)) per determinare se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

b) Se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che non ottenga un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto, o possa ragionevolmente determinare, sulla base delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione.

2. Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Per quanto riguarda il Titolare di un Conto Preesistente di una Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve stabilire se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo di un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere trattato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nel determinare quanto sopra, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve seguire le indicazioni di cui al paragrafo D, numero 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a) **Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva.** Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve ottenere un'autocertificazione dal Titolare del Conto per determinare il suo *status*, a meno che non abbia informazioni in suo possesso, o pubblicamente disponibili, in base alle quali può ragionevolmente stabilire che il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla Sezione VIII, paragrafo A, numero 6, lettera b) che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto, una Istituzione Finanziaria Segnalante può avvalersi delle informazioni raccolte e conservate in conformità alle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC).

c) Determinare se una Persona che Esercita il Controllo di un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo di un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, una Istituzione Finanziaria Segnalante può considerare come attendibili:

i) le informazioni raccolte e conservate in conformità alle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC) nel caso di un Conto Preesistente di Entità detenuto da una o più Entità Non Finanziarie con un saldo o valore aggregato del conto che non superi 1.000.000 USD; oppure

ii) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o della Persona che Esercita il controllo, della giurisdizione o delle giurisdizioni in cui la Persona che Esercita il Controllo è residente a fini fiscali.

E. Termini per le Verifiche e le Procedure Supplementari applicabili ai Conti Preesistenti di Entità.

1. La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o un valore aggregato che superi, al 31 dicembre 2015, 250.000 USD deve essere completata entro il 31 dicembre 2017.

2. La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o un valore aggregato, al 31 dicembre 2015, non superiore a 250.000 USD ma superiore a 250.000 USD al 31 dicembre di un anno successivo, deve essere completata entro l'anno solare successivo all'anno in cui il saldo o valore aggregato del conto è superiore a 250.000 USD.

3. Qualora intervenga un cambiamento di circostanze con riferimento ad un Conto Preesistente di Entità a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Segnalante viene a conoscenza, o ha motivo di ritenere, che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto sia inesatta o inattendibile, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve determinare nuovamente lo *status* del conto in conformità alle procedure stabilite al paragrafo D.

Sezione VI: Adeguata verifica per Conti Nuovi di Entità

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione di Conti Oggetto di Comunicazione fra Conti Nuovi di Entità.

A. Procedure di verifica per l'identificazione di Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Nuovi di Entità, un'Istituzione Finanziaria Segnalante è tenuta ad applicare le seguenti procedure di verifica per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che esercitano il controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione:

1. Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.

a) Occorre ottenere un'autocertificazione, che può far parte della documentazione per l'apertura del conto, che consenta all'Istituzione Finanziaria Segnalante di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dall'Istituzione Finanziaria Segnalante in relazione all'apertura del conto, compresa qualsiasi documentazione raccolta ai sensi delle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC). Se l'Entità dichiara di non avere una residenza ai fini fiscali, l'Istituzione Finanziaria Segnalante può basarsi sull'indirizzo della sede principale dell'Entità per determinare la residenza del Titolare del Conto.

b) Se l'autocertificazione indica che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, sulla base delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione in relazione a tale Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

2. Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

Riguardo a un Titolare di un Conto Nuovo di un'Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve stabilire se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo di un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere trattato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nel determinare quanto sopra, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve seguire le indicazioni di cui al paragrafo A, numero 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a) **Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva.** Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve avvalersi di un'autocertificazione del Titolare del Conto per determinare il suo *status*, a meno che non abbia informazioni in suo possesso, o a disponibili pubblicamente, in base alle quali può ragionevolmente stabilire che il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla Sezione VIII, paragrafo A, numero 6, lettera b) del CRS che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

b) **Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto.** Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Segnalante può avvalersi delle informazioni raccolte e conservate in conformità alle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC), a condizione che tali procedure siano conformi alle Raccomandazioni del GAFI del 2012. Se non è giuridicamente tenuta ad applicare le Procedure antiriciclaggio (AML/KYC) conformi alle Raccomandazioni del GAFI del 2012, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve applicare procedure sostanzialmente simili al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo.

c) **Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione.** Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, una Istituzione Finanziaria Segnalante può considerare come attendibile un'autocertificazione del Titolare del Conto o di tale Persona che Esercita il Controllo.

Sezione VII: Regole supplementari di adeguata verifica in materia fiscale.

Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte, si applicano le seguenti regole supplementari.

A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove Documentali. Un'Istituzione Finanziaria Segnalante non può considerare attendibili un'autocertificazione o Prove Documentali qualora sia a conoscenza o abbia motivo di ritenere che l'autocertificazione o le Prove Documentali siano inesatte o inattendibili.

B. Procedure alternative applicabili ai Conti Finanziari detenuti da Persone Fisiche che sono beneficiarie di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita. Un'Istituzione Finanziaria Segnalante può presumere che una persona fisica che sia il beneficiario (diverso dal proprietario) di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita che riceve un beneficio economico in caso di decesso non sia una Persona Oggetto di Comunicazione e può trattare tale Conto Finanziario come diverso da un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che l'Istituzione Finanziaria Segnalante non sia a conoscenza o abbia motivo di ritenere che il beneficiario sia una Persona Oggetto di Comunicazione. Un'Istituzione Finanziaria Segnalante ha motivo di ritenere che un beneficiario di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita sia una Persona Oggetto di Comunicazione se le informazioni raccolte dall'Istituzione Finanziaria Segnalante e associate al beneficiario contengono gli indizi descritti alla Sezione III, paragrafo B. Se una Istituzione Finanziaria Segnalante ha effettiva conoscenza o ha motivo di ritenere che il beneficiario sia una Persona Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve seguire le procedure di cui alla Sezione III, paragrafo B.

C. Regole per l'aggregazione del saldo del conto e per la valuta.

1. Aggregazione dei conti di Persone Fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona fisica, un'Istituzione Finanziaria Segnalante è tenuto ad aggregare tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso la stessa Istituzione Finanziaria, o presso un'Entità collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Segnalante colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il TIN, e consentano l'aggregazione dei saldi o dei valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione dei requisiti di aggregazione descritti nel presente numero.

2. Aggregazione dei Conti di Entità. Al fine di determinare il saldo o valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da un'Entità, un'Istituzione Finanziaria Segnalante è tenuta a prendere in considerazione tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Segnalante o presso Entità Collegate, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Segnalante colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il TIN, e consentano l'aggregazione dei saldi o dei valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione dei requisiti di aggregazione descritti nel presente numero.

3. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Al fine di determinare il saldo o valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona per stabilire se un Conto Finanziario è un Conto di Importo Rilevante, un'Istituzione Finanziaria Segnalante è inoltre tenuta, nel caso di Conti Finanziari per cui un responsabile del rapporto è a conoscenza, o ha motivo di ritenere che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, ad aggregare tutti questi conti.

4. Inclusione negli importi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi in dollari sono espressi in dollari statunitensi e devono essere interpretati come comprensivi degli importi equivalenti in altre valute, come stabilito dalla legislazione nazionale.

Sezione VIII: Definizioni

I seguenti termini ed espressioni hanno il significato indicato di seguito:

A. Istituzione Finanziaria Segnalante

1. Per “**Istituzione Finanziaria Segnalante**” si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante che non è un'Istituzione Finanziaria Non Segnalante.

2. Per “**Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante**” si intende:

i) qualsiasi Istituzione Finanziaria che è residente in una Giurisdizione Partecipante, ma esclude le succursali di detta Istituzione Finanziaria situate al di fuori di tale Giurisdizione Partecipante, e

ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria che non è residente in una Giurisdizione Partecipante, se dette succursali sono situate in tale Giurisdizione Partecipante.

3. Per “**Istituzione Finanziaria**” si intende un Istituto di Custodia, un Istituto di Deposito, un'Entità di Investimento, o un'Impresa di Assicurazioni Specificata.

4. Per “**Istituto di Custodia**” si intende qualsiasi Entità che detiene, come parte sostanziale della propria attività, Attività Finanziarie per conto di terzi. Un'Entità detiene Attività Finanziarie per conto terzi come parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alla detenzione di tali Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al venti per cento del reddito lordo dell'Entità nel più breve tra:

i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (o l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la determinazione; o

ii) il periodo durante il quale l'Entità è stata in vita.

5. Per “**Istituto di Deposito**” si intende ogni Entità che:

- a) accetta depositi nell'ambito ordinario di un'attività bancaria o similare; o
- b) detiene prodotti specificati di moneta elettronica, o valute digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti.

6. Per “Entità di Investimento” si intende ogni Entità:

- a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività od operazioni per conto o in nome di un cliente:
 - i) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati, ecc.); valuta estera, strumenti su cambi, su tassi di interesse e su indici; valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate;
 - ii) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
 - iii) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro, o Cripto-attività Pertinenti per conto di terzi;
- b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie o Cripto-attività Pertinenti, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un Istituto di Deposito, un Istituto di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni specificata o un'Entità di Investimento di cui al numero 6, lettera a).

Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui al numero 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie o Cripto-attività Pertinenti ai fini della presente lettera, se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al cinquanta per cento del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra:

- i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la determinazione; o
- ii) il periodo durante il quale l'Entità è attiva.

Ai fini della lettera a), punto iii), il termine “altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Pertinenti per conto di terzi” non comprende la prestazione di servizi consistenti in operazioni di scambio per i clienti o per conto di clienti. Il termine “Entità di investimento” non include un'Entità che è un'Entità Non Finanziaria Attiva in quanto tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui al paragrafo D, numero 9, lettere da d) a g).

Il presente paragrafo va interpretato in conformità alla definizione di “Istituzione Finanziaria” di cui alle Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).

7. Il termine “Attività Finanziaria” include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di titolare effettivo in società di persone o trust ampiamente diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, *swap* (ad esempio *swap* su tassi di interesse, *swap* di valute, *swap* di basi, tasso massimo di interesse, tasso minimo di interesse, *swap* su merci quotate, *swap* su titoli azionari, *swap* su indici azionari e accordi analoghi), contratti assicurativi o contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su *future* o contratti per consegna differita od opzioni) in valori mobiliari, in cripto-attività pertinenti, società di persone, in merci quotate, in *swap*, in contratti di assicurazione o contratti di rendita. Il termine “attività finanziaria” non include interessi diretti non debitori su beni immobili.

8. Per “Impresa di Assicurazioni Specificata” si intende un'Entità che è un'impresa di assicurazioni (o una holding di un'impresa di assicurazioni) che emette Contratti di Assicurazione per i quali è misurabile un Valore Assicurato o Contratti di Rendita, o è obbligata a effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.

9. Il termine “Prodotto Specificato di Moneta Elettronica” indica qualsiasi prodotto che sia:

- a) una rappresentazione digitale di un'unica Moneta Fiduciaria;
- b) emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;
- c) rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella medesima moneta fiduciaria a corso legale;
- d) accettato in pagamento da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente di moneta elettronica; e
- e) in virtù di obblighi normativi cui l'emittente è soggetto, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa moneta fiduciaria a corso legale su richiesta del detentore del prodotto.

Il termine "Prodotto Specificato di Moneta Elettronica" non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di sessanta giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di sessanta giorni dopo il loro ricevimento.

10. Per "Valuta Digitale di una Banca Centrale" si intende qualsiasi moneta fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale.

11. Per "Moneta Fiduciaria" si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla Banca Centrale o dall'autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le Valute Digitali di una Banca Centrale. Il termine comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (inclusi i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica).

12. Per "Cripto-Attività" si intende una rappresentazione digitale del valore che si basa su un registro distribuito crittograficamente protetto o su una tecnologia analoga per convalidare e proteggere le transazioni.

13. Per "Cripto-Attività Pertinente" si intende qualsiasi cripto-attività che non sia una valuta digitale della Banca Centrale, un Prodotto Specificato di Moneta Elettronica o qualsiasi Cripto-Attività per la quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-Attività con Obbligo di Comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.

14. Per "Operazione di Scambio" si intende qualsiasi:

- a) scambio tra Cripto-Attività Pertinenti e Monete Fiduciarie; e
- b) scambio tra una o più forme di Cripto-Attività Pertinenti.

B. Istituzione Finanziaria Non Segnalante

1. Per "Istituzione Finanziaria Non Segnalante" si intende qualunque Istituzione finanziaria che è:

- a) un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale tranne per quanto riguarda:
 - i) un pagamento derivante da un obbligo detenuto in relazione a un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito; o
 - ii) l'attività di mantenimento di Valute Digitali di una Banca Centrale per Titolari di Conti che non sono Istituzioni Finanziarie, Entità Statali, Organizzazioni Internazionali o Banche Centrali.
- b) un Fondo Pensioni ad Ampia Partecipazione, un Fondo Pensioni a Partecipazione Ristretta, un Fondo Pensioni di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale; o un Emittente Qualificato di Carte di Credito;

c) qualsiasi altra Entità che presenta un basso rischio di essere utilizzata per evadere le imposte e che ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di una delle Entità descritte nel paragrafo B, numero 1, lettere a) e b), ed è definito nella legislazione interna come Istituzione Finanziaria Non Segnalante, a condizione che lo *status* di tale Entità come Istituzione Finanziaria Non Segnalante non pregiudichi gli scopi dello Standard Comune di Comunicazione;

d) un Veicolo di Investimento Collettivo Esente; o

e) un trust, nella misura in cui il suo trustee è un'Istituzione Finanziaria Segnalante e comunichi tutte le informazioni che devono essere trasmesse ai sensi della Sezione I in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione del trust.

2. Per “Entità Statale” si intende il governo di una giurisdizione, ogni suddivisione politica di una giurisdizione (che, per evitare qualsiasi dubbio, include lo Stato, le provincie, città o comuni), o qualsiasi ufficio o ente interamente di proprietà di una giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un'Entità Statale). Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di una giurisdizione.

a) per “parte integrante” di una giurisdizione si intende ogni persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente, o altro organismo, comunque denominato, che costituisce un'autorità di governo di una giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità di governo devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti della giurisdizione, senza che nessuna parte vada a beneficio di alcun privato. Una “parte integrante” non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale;

b) per “entità controllata” si intende un'Entità che è separata nella forma dalla giurisdizione o che costituisce un'entità giuridica distinta, a condizione che:

i) l'Entità sia totalmente posseduta e controllata da una o più Entità statali, direttamente o attraverso una o più entità controllate;

ii) gli utili netti dell'Entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più Entità Statali, senza che nessuna parte del suo reddito vada a beneficio di una persona privata; e

iii) i beni dell'Entità siano conferiti ad uno o più Entità Statali in caso di scioglimento;

c) il reddito non va a beneficio di privati se questi sono i beneficiari designati di un programma pubblico, e le attività del programma sono svolte per il pubblico in generale con riferimento al benessere comune o riguardano l'amministrazione di una fase del governo. Tuttavia, fermo restando quanto sopra, si ritiene che il reddito vada a beneficio di privati se questo deriva dall'utilizzo di un'entità statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un'attività bancaria a carattere commerciale, che fornisce servizi finanziari a privati.

3. Per “Organizzazione Internazionale” si intende ogni organizzazione internazionale o agenzia o ente interamente di proprietà della stessa. Questa categoria comprende qualsiasi organizzazione intergovernativa (inclusa un'organizzazione sovranazionale):

1) che sia composta principalmente da governi;

2) che abbia in vigore un accordo sulla sede principale o un accordo sostanzialmente simile con la giurisdizione; e

3) il cui reddito non vada a beneficio di privati.

4. Per “Banca Centrale” si intende un'istituzione che, per legge o per autorizzazione governativa, è l'autorità principale, diversa dal Governo della giurisdizione stessa, preposta all'emissione di strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può comprendere un ente distinto dal governo della giurisdizione, a prescindere dal fatto che sia interamente o parzialmente di proprietà della giurisdizione.

5. Per “Fondo Pensioni ad Ampia Partecipazione” si intende un fondo istituito per erogare prestazioni pensionistiche, indennità di invalidità o di decesso, o una combinazione delle due, a

beneficiari che sono dipendenti attuali o ex dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro in considerazione dei servizi resi, a condizione che il fondo:

- a) non abbia un beneficiario unico con diritto a più del cinque per cento delle attività del fondo;
- b) sia soggetto a regolamentazione pubblica e fornisca informazioni alle autorità fiscali; e
- c) soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:
 - i) il fondo sia generalmente esente da imposte sui redditi da investimento, o la tassazione di tali redditi sia differita o tassata a un'aliquota ridotta, in virtù del suo *status* di piano pensionistico o di previdenza;
 - ii) il fondo riceva almeno il cinquanta per cento dei suoi contributi totali (diversi dai trasferimenti di attività da altri fondi descritti ai numeri da 5 a 7, o da conti pensionistici e previdenziali descritti nel paragrafo C, numero 17, lettera a) dai datori di lavoro promotori;
 - iii) le distribuzioni o i prelievi dal fondo siano consentiti solo al verificarsi di determinati eventi legati al pensionamento, all'invalidità o al decesso (ad eccezione dei versamenti periodici ad altri fondi pensione descritti ai numeri da 5 a 7, o a conti pensionistici e previdenziali descritti nel paragrafo C, numero 17, lettera a), oppure si applichino penalità alle distribuzioni o ai prelievi effettuati prima del verificarsi di tali eventi; oppure
 - iv) i versamenti dei dipendenti al fondo (ad eccezione di alcuni versamenti di compensazione autorizzati) siano limitati in base al reddito da lavoro del dipendente o non possano superare i 50.000 USD all'anno, applicando le regole di cui alla Sezione VII, paragrafo C, per l'aggregazione dei saldi dei conti e la conversione valutaria.

6. Per “**Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta**” si intende un fondo istituito per fornire prestazioni pensionistiche, indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono dipendenti attuali o ex dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro in considerazione dei servizi resi, a condizione che:

- a) il fondo abbia meno di cinquanta partecipanti;
- b) il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono Entità di Investimento o Entità Non Finanziarie Passive;
- c) i contributi dei dipendenti e dei datori di lavoro al fondo (diversi dai trasferimenti di attività da conti pensionistici e di previdenza descritti nel paragrafo C, numero 17, lettera a) siano limitati in riferimento, rispettivamente, al reddito da lavoro e alla retribuzione del dipendente;
- d) i partecipanti che non sono residenti nella giurisdizione in cui il fondo è istituito non possano detenere più del venti per cento dell'attivo del fondo; e
- e) il fondo sia soggetto a regolamentazione pubblica e fornisca informazioni alle autorità fiscali.

7. Per “**Fondo Pensioni di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale**” si intende un fondo istituito da un'Entità Statale, da un'Organizzazione Internazionale o da una Banca Centrale per erogare prestazioni pensionistiche, e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari o partecipanti che siano dipendenti in servizio o ex dipendenti (o persone designate da tali dipendenti), o che non siano dipendenti in servizio o ex dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono in corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'Entità Statale, l'Organizzazione Internazionale o la Banca Centrale.

8. Per “**Emittente Qualificato di Carte di Credito**” si intende un'Istituzione Finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti:

- a) è un'Istituzione Finanziaria solo perché è un emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di un pagamento del cliente superiore al saldo dovuto in relazione alla carta e il pagamento in eccesso non viene immediatamente restituito al cliente; e

b) a partire dal 1° gennaio 2016 o prima di tale data, l'Istituzione Finanziaria attua politiche e procedure per evitare che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo corrispondente a 50.000 USD, oppure per garantire che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro sessanta giorni, applicando in ogni caso le regole di cui alla Sezione VII, paragrafo C, per l'aggregazione dei conti e la conversione valutaria. A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.

9. Per **“Veicolo di Investimento Collettivo Esente”** si intende un'Entità di Investimento regolamentata come veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutte le quote o le azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso persone fisiche o entità che non sono Persone Oggetto di Comunicazione, ad eccezione delle Entità Non Finanziarie Passive con Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

Un'Entità di Investimento regolamentata come veicolo di investimento collettivo non cessa di qualificarsi come Veicolo di Investimento Collettivo Esente ai sensi del presente numero solo perché il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche al portatore, a condizione che:

- a) il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta, azioni fisiche al portatore dopo il 31 dicembre 2015;
- b) il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste azioni in caso di riscatto;
- c) il veicolo di investimento collettivo esegua le procedure di adeguata verifica di cui alle Sezioni da II a VII e comunichi tutte le informazioni che devono essere comunicate in relazione a tali azioni, quando queste vengono presentate per il riscatto o altro pagamento; e
- d) il veicolo di investimento collettivo abbia adottato politiche e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate o immobilizzate il prima possibile, e in ogni caso prima del 1° gennaio 2018.

C. Conto Finanziario

1. Per **“Conto Finanziario”** si intende qualunque conto intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria e include un Conto di Deposito, un Conto di Custodia e:

- a) nel caso di un'Entità di Investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria. Tuttavia, l'espressione "Conto Finanziario" non include le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Entità che è un'Entità di Investimento unicamente perché:
 - i) fornisce consulenza in materia di investimenti e agisce per conto di, o
 - ii) gestisce portafogli e agisce per conto di, un cliente ai fini di investimento, gestione o amministrazione di Attività Finanziarie depositate a nome del cliente presso un'Istituzione Finanziaria diversa da tale Entità;
- b) nel caso di un'Istituzione Finanziaria non descritta alla lettera a), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni previste alla Sezione I; e
- c) qualsiasi Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato e qualsiasi Contratto di Rendita emesso o intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata agli investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e che prevede la monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un Conto Escluso.

L'espressione "Conto finanziario" non comprende alcun conto che sia un Conto Escluso.

2. Per **“Conto di Deposito”** si intende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine, o conto di deposito a risparmio oppure un conto che è comprovato da un

certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione di Deposito. Un Conto di Deposito comprende anche:

- a) un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;
- b) un conto o un conto nozionale che rappresenta tutti i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente; e
- c) un conto che detiene una o più Valute Digitali di una Banca Centrale a beneficio di un cliente.

3. Per “**Conto di Custodia**” si intende un conto (diverso da un Contratto di Assicurazione o da un Contratto di Rendita) che contiene una o più Attività Finanziarie a beneficio di un'altra persona.

4. Per “**Quota nel Capitale di Rischio**” si intende, nel caso di una società di persone che è un'Istituzione Finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili nella società di persone. Nel caso di un trust che è un'Istituzione Finanziaria, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da una qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione è considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario) una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.

5. Per “**Contratto di Assicurazione**” si intende un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbidità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.

6. Per “**Contratto di Rendita**” si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna ad effettuare i pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. Tale termine comprende inoltre un contratto che è considerato un Contratto di Rendita in conformità con la legge, i regolamenti o la prassi della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna ad effettuare pagamenti per un determinato numero di anni.

7. Per “**Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato**” si intende un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato.

8. Per “**Valore Maturato**” si intende il maggiore tra:

- i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza) e
- ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l'espressione “Valore Maturato” non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione:
 - a) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;
 - b) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;
 - c) quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore o registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;

d) quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo da disdetta) purché il dividendo si riferisca a un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla lettera b), oppure

e) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di Assicurazione per cui il premio sia pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il premio annuale dovuto ai sensi del contratto.

9. Per “**Conto Preesistente**” si intende un Conto Finanziario detenuto presso un’Istituzione Finanziaria Segnalante al 31 dicembre 2015 o, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche allo Standard Comune di Comunicazione, al 31 dicembre 2025.

10. Per “**Conto Nuovo**” si intende un Conto Finanziario detenuto presso un’Istituzione Finanziaria Segnalante aperto dal 1° gennaio 2016 o successivamente, o, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche allo Standard Comune di Comunicazione, a partire dal 1° gennaio 2026.

11. Per “**Conto Preesistente di Persone Fisiche**” si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più persone fisiche.

12. Per “**Conto Nuovo di Persone Fisiche**” si intende un Conto Nuovo detenuto da una o più persone fisiche.

13. Per “**Conto Preesistente di Entità**” si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più Entità.

14. Per “**Conto di Importo Non Rilevante**” si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 non superi 1.000.000 USD.

15. Per “**Conto di Importo Rilevante**” si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato superi 1.000.000 USD al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di ogni anno successivo.

16. Per “**Conto Nuovo di Entità**” si intende un Conto Nuovo detenuto da una o più Entità.

17. Per “**Conto Escluso**” si intende uno dei seguenti conti:

a) un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti:

i) il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici (comprese indennità di invalidità o di decesso);

ii) il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o effettuata con un'aliquota ridotta);

iii) è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto;

iv) i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata età pensionabile, all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi e

v) alternativamente:

i) i contributi annuali sono limitati a un importo pari o inferiore a 50.000 USD, o

ii) vi è un limite massimo per i contributi versabili nell'arco della vita pari o inferiore a 1.000.000 USD, in entrambi i casi applicando le regole previste alla Sezione VII, paragrafo C, sull'aggregazione dei conti e la conversione valutaria.

Un Conto Finanziario che soddisfa il requisito di cui alla lettera a), punto v), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che

soddisfano i requisiti di cui alle lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo B, numeri da 5 a 7;

b) un conto che soddisfi i seguenti requisiti:

i) il conto è regolamentato come un veicolo di investimento a fini non pensionistici ed è regolarmente scambiato su un mercato regolamentato di valori mobiliari, o il conto è regolamentato come meccanismo di risparmio ai fini non pensionistici;

ii) il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);

iii) i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri per quanto riguarda la finalità del conto di investimento o di risparmio (ad esempio l'erogazione di prestazioni educative o mediche), o sono applicate penalità ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti e

iv) i contributi annui sono limitati a importi pari o inferiori a 50.000 USD, applicando le regole previste alla Sezione VII, paragrafo C, sull'aggregazione dei conti e la conversione valutaria.

Un Conto Finanziario che soddisfa il requisito di cui alla lettera b), punto iv), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alle lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo B, numeri da 5 a 7;

c) un contratto di assicurazione sulla vita con un periodo di copertura che si concluda prima che l'assicurato raggiunga i novanta anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti:

i) sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente nel periodo di validità del contratto o fino al compimento del novantesimo anno di età dell'assicurato, a seconda di quale di queste condizioni si verifichi per prima;

ii) la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona (mediante prelievo, prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso;

iii) l'importo (a esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito ad annullamento o risoluzione del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbidità e delle spese (effettivamente imposte o meno) per il periodo o i periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della risoluzione del contratto e

iv) il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso;

d) un conto appartenente integralmente a un erede se la documentazione relativa a tale conto include una copia del testamento del defunto o del certificato di morte;

e) un conto aperto in relazione a:

i) un'ordinanza o una sentenza giudiziaria;

ii) la vendita, lo scambio, la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:

i) il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con Attività Finanziarie depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione del bene;

ii) il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente al pagamento del prezzo del bene, l'obbligo del venditore al pagamento di attività potenziali, o l'obbligo del locatore

o del locatario al pagamento di eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione;

iii) le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario (anche per soddisfare gli obblighi di tale persona) al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione;

iv) il conto non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di Attività Finanziarie e

v) il conto non è associato a un conto descritto alla lettera f);

iii) l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile;

iv) l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte;

v) la costituzione o l'aumento di capitale di una società a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:

i) il conto è utilizzato esclusivamente per depositare capitali destinati alla finalità della costituzione o dell'aumento di capitale di una società, come previsto dalla legge;

ii) gli importi detenuti sul conto sono bloccati fino a quando l'Istituzione Finanziaria Segnalante non ottiene una conferma indipendente in merito alla costituzione o all'aumento di capitale;

iii) il conto è chiuso o trasformato in un conto intestato alla società dopo la costituzione o l'aumento di capitale;

iv) eventuali rimborsi derivanti dal fallimento della costituzione o dell'aumento di capitale, al netto del prestatore di servizi e di commissioni analoghe, sono versati esclusivamente alle persone che hanno contribuito agli importi; e

v) il conto non è stato costituito più di dodici mesi prima;

e *bis*) un Conto di Deposito che rappresenta tutti i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente, se la media mobile del saldo o del valore aggregato a novanta giorni di conto a fine giornata durante un qualsiasi periodo di novanta giorni consecutivi non ha superato i 10.000 USD in nessun giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di riferimento;

f) un Conto di Deposito che soddisfi i seguenti requisiti:

i) il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto a titolo di una carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente e

ii) a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente a tale data l'Istituzione Finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti 50.000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro sessanta giorni, in entrambi i casi applicando le regole previste alla Sezione VII, paragrafo C, in materia di conversione valutaria. A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione delle merci;

g) qualsiasi altro conto che presenti un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di evasione fiscale, abbia caratteristiche sostanzialmente simili a uno dei conti di cui alle lettere da a) a f), sia definito nel diritto nazionale come Conto Escluso, a condizione che lo *status* di tale conto come Conto Escluso non pregiudichi gli scopi dello Standard Comune di Comunicazione.

D. Conto Oggetto di Comunicazione

1. Per “Conto Oggetto di Comunicazione” si intende un Conto detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da una Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a condizione che sia identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle Sezioni da II a VII.

2. Per “Persona Oggetto di Comunicazione” si intende una Persona di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione diversa da:

- i) un'Entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati di valori mobiliari regolamentati;
- ii) un'Entità che è un'Entità Collegata di un'Entità descritta al punto i);
- iii) un'Entità Statale;
- iv) un'Organizzazione Internazionale;
- v) una Banca Centrale; o
- vi) un'Istituzione Finanziaria.

3. Per “Persona di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione” si intende una persona fisica o un'Entità che è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione, o il patrimonio di un defunto che era residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo strumento giuridico, che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sede di direzione effettiva.

4. Per “Giurisdizione Oggetto di Comunicazione” si intende una giurisdizione:

- i) con la quale è in vigore un accordo in base al quale c'è l'obbligo di fornire le informazioni specificate nella Sezione I, e
- ii) che è identificata in un elenco pubblicato.

5. Per “Giurisdizione Partecipante” si intende una giurisdizione:

- i) con la quale è in vigore un accordo in base al quale del quale essa fornirà le informazioni specificate nella Sezione I, e
- ii) che è identificata in un elenco pubblicato.

6. Per “Persone che Esercitano il Controllo” si intendono le Persone Fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale guardiano o gli eventuali guardiani, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di uno strumento giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione “Persone che Esercitano il Controllo” deve essere interpretata in conformità alle raccomandazioni del GAFI.

7. Per “Entità Non Finanziaria” si intende un'Entità che non è un'Istituzione Finanziaria.

8. Per “Entità Non Finanziaria Passiva” si intende:

- i) un'Entità Non Finanziaria che non è un'Entità Non Finanziaria Attiva; o
- ii) un'Entità di Investimento descritta nel paragrafo A, numero 6, lettera b) che è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Non Partecipante.

9. Per “Entità Non Finanziaria Attiva” si intende un'Entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:

- a) meno del cinquanta per cento del reddito lordo dell'Entità Non Finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del cinquanta per cento delle attività detenute dall'Entità Non Finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
- b) il capitale dell'Entità Non Finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari oppure l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Collegata di un'Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;
- c) l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un'Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
- d) tutte le attività dell'Entità Non Finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un'Entità non sia idonea a questo *status* poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di *private equity*, un fondo di *venture capital*, un *leveraged buyout fund* o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;
- e) l'Entità Non Finanziaria non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità Non Finanziaria non ha i requisiti per questa eccezione decorsi ventiquattro mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
- f) l'Entità Non Finanziaria non è stata un'Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;
- g) l'Entità Non Finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria oppure
- h) l'Entità Non Finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti:
 - i) è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; oppure è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
 - ii) è esente dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza;
 - iii) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
 - iv) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità Non Finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità Non Finanziaria e

v) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità Non Finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza dell'Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.

E. Varie

1. Per "**Titolare del Conto**" si intende la persona elencata o identificata quale Titolare del Conto Finanziario da parte dell'Istituzione Finanziaria presso cui è detenuto il conto. Una persona, diversa da un'Istituzione Finanziaria, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario non è considerata come detentrica del conto ai fini del presente allegato e tale altra persona è considerata come avente la titolarità del conto. Nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Titolare del Conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al Valore Maturato o di modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al Valore Maturato o modificare il beneficiario, i Titolari del Conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, ciascuna persona avente diritto di ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata Titolare del Conto.

2. Per "**Procedure AML/KYC**" si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi a cui tale Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è soggetta.

3. Per "**Entità**" si intende una persona giuridica o uno strumento giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

4. Un'Entità è un'"**Entità Collegata**" di un'altra Entità se:

a) una delle due Entità controlla l'altra Entità;

b) le due Entità sono soggette a gestione comune o

c) le due Entità sono Entità di Investimento di cui al paragrafo A, numero 6, lettera b), sono soggette a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di tali Entità di Investimento. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del cinquanta per cento dei diritti di voto e del valore in un'Entità.

5. Per "**TIN**" si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).

6. Per "**Prove Documentali**" si intende uno dei documenti seguenti:

a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato della giurisdizione (ad esempio, un governo o un'agenzia dello stesso, o un comune) in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;

b) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (ad esempio, un governo o un'agenzia dello stesso, o un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi;

c) con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (ad esempio, un governo o un'agenzia dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell'Entità nonché l'indirizzo della sua sede principale nella giurisdizione in cui l'Entità dichiara di essere residente oppure nella giurisdizione in cui l'Entità stessa è legalmente costituita o organizzata;

d) i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.

7. Per "**Servizio di Verifica Statale**" si intende un processo elettronico messo a disposizione di un'Istituzione Finanziaria Segnalante da una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale del Titolare del Conto o della Persona che Esercita il Controllo.

Sezione IX: Efficace attuazione

A. Ogni giurisdizione è tenuta ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese:

- 1.** norme intese a evitare che le Istituzioni Finanziarie, le persone o gli intermediari facciano ricorso a pratiche atte a eludere le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale;
- 2.** norme che impongono alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di conservare i dati informativi relativi alle azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per l'attuazione delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica, nonché misure adeguate per l'ottenimento di tali dati;
- 3.** procedure amministrative intese a verificare il rispetto delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione; procedure amministrative intese a monitorare un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel caso di conti non documentati;
- 4.** procedure amministrative intese a garantire che le Entità e i conti definiti nel diritto nazionale come Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e Conti Esclusi continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale e
- 5.** efficaci disposizioni di attuazione per affrontare i casi di non conformità.

Sezione X: Misure transitorie

A. Le modifiche al Common Reporting Standard entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2026.

B. In deroga alla Sezione I, paragrafo A, numero 1, lettera b), e numero 6 *bis*), per ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto da un'Istituzione Finanziaria Segnalante al 31 dicembre 2025 e per i periodi di riferimento che terminano il secondo anno solare successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di una Quota nel Capitale di Rischio dell'Entità devono essere comunicate solo se tali informazioni sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Segnalante.